

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2393

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

**PISICCHIO, ZAMPA, MAZZUCA, PIONATI, GIORGIO MERLO, GIULIETTI, RAO,
SALVINI, LEHNER, TESTONI**

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di
giornalista

Presentata il 22 aprile 2009

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'accesso alla professione di giornalista).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«Alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 si accede con la laurea in una qualsiasi disciplina o classe unitamente al compimento della pratica giornalistica da svolgere secondo una delle seguenti modalità:

a) nell'ambito di una laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia costituito almeno per il 50 per cento da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;

b) nell'ambito di un *master* universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;

c) nell'ambito di corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 2.

(Status di pubblicista).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«L'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è subordinata all'effettuazione di un colloquio

Pag. 6

da svolgersi presso il consiglio regionale dell'Ordine cui viene presentata la domanda, concernente le materie previste dalle lettere *d)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni. La domanda resta sospesa fino all'esito positivo del colloquio. L'effettuazione del colloquio può essere sostituita dalla frequenza di corsi formativi della durata di almeno quarantacinque ore organizzati dai consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 3.

(Norme transitorie).

1. Dopo l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (*Norme transitorie in materia di prova di idoneità professionale*). - 1. Sono ammessi alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno già svolto il periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data;

b) coloro che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data.

2. Sono ammessi alla prova di idoneità professionale fino alle sessioni dell'anno 2015 anche:

a) coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi, attestata secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell'Ordine

Pag. 7

dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, presso organi di informazione, quali quotidiani, telegiornali, giornali radio, periodici, agenzie di stampa o giornali telematici regolarmente registrati, purché abbiano seguito, anche per via informatica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari previste dalla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di una convenzione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

b) coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla presentazione di un congruo numero di articoli firmati o di altra documentazione che dimostri l'effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché abbiano seguito, anche per via telematica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari previste dalla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di una convenzione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

3. Sono altresì ammessi alle sessioni della prova di idoneità professionale fino alle sessioni dell'anno 2013 coloro che, in possesso del titolo di laurea, hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente

Pag. 8

prima della data di entrata in vigore del presente articolo ovvero sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal medesimo ordinamento».

Art. 4.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. L'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Consiglio nazionale. Composizione e procedure elettorali).* - 1. La composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e le modalità per la sua elezione sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia».

Art. 5.

(Commissione deontologica nazionale).

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis. - *(Commissione deontologica nazionale).* - 1. È istituita la Commissione deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

2. Le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 63.

3. In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell'Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia».

2. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 20-ter

Pag. 9

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni dell'articolo 59-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis. - *(Giurì per la correttezza dell'informazione).* - 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il *giurì* per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «*giurì*», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello.

2. I membri del *giurì* durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del *giurì* nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato

dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 7.

(Convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può essere convocato anche

Pag. 10

con notificazione inviata tramite posta prioritaria.

Art. 8.

(Elezioni dei consigli dell'Ordine).

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «otto giorni dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore dalla prima».

Art. 9.

(Domande di ammissione alla prova di idoneità professionale).

1. I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell'arco di ciascun anno solare. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.